



**Dominio Collettivo della
Università Agraria di
San Vito di Leonessa**



**DOMINIO COLLETTIVO DELLA
UNIVERSITA' AGRARIA SAN VITO
Comune di Leonessa Provincia di Rieti**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n° 09

del 29.07.2021

O G G E T T O

1) Incarico professionale

L'anno **duemilaventuno** nel giorno **ventinove** del mese **Luglio** nella piazza pubblica della frazione di San Vito alle ore 18, si è riunito con carattere di urgenza, il Consiglio di Gestione nelle persone dei Sigg.:

	Pres	Ass
1 GIOVANNI CAMPONESCHI	X	
2 ANNUNZIATA ROSSETTI	X	
3 FRANCESCO LAUGENI	X	
4 FELICE D'ADAMO	X	(Deceduto)
5 STEFANO ZELLI	X	(Dimissionario)

Sono presenti anche:

- 1) Il Presidente del Collegio dei Probi Viri Signora Nella TROMBETTA
- 2) Il Consigliere esterno Signora Vanda VITTUCCI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

___Assiste il Direttore Amministrativo, il Dott. Avv: MARCELLO MARIAN

X Funge da segretario il Consigliere più giovane. **Signa Rossetti Annunziata**

II CONSIGLIO DI GESTIONE

Premesso che:

- 1) Con la SCIA in data 24.06.2020 protocollo 4784 relativa alla ristrutturazione edilizia, previa demolizione, e successiva ricostruzione del "FORNO" al catasto fabbricati Foglio. 87 particella 296, ai sensi della L.R. n° 7/2017 "rigenerazione urbana" sito nella frazione di San Vito di Leonessa di proprietà di questo Dominio Collettivo;
- 2) Con SCIA, in alternativa al permesso di costruire in data 20.07.2021 prot. n° 6556, relativa a variante in corso d'opera;
- 3) Con nota PEC prot. n° 8516 del 01.07.2021 inviata dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, con la quale la stessa a seguito di segnalazione del Sig. Mauro GUIDOTTI, richiede al Comune di Leonessa chiarimenti ed un sopralluogo;

Considerato che:

- 1) Alla nota del Sig. Guidotti è stata data risposta con nota PEC del 20.07.2021 prot. n° 9723, inviata alla Soprintendenza predetta in data 21.07.2021 prot. n° 6686, con la quale la stessa comunica che: "Stante la natura stessa del Dominio Collettivo dell'Università Agraria di San Vito, che da quanto si evince dal proprio Statuto è un Ente privato che persegue una finalità non economica, è opinione di questo Ufficio che il bene stesso, avente più di 70 anni, sia da considerarsi un bene tutelato ai sensi dell'art. 10 del D. L.gs. 42/2004, fino a quando non sia stata effettuata una verifica culturale di cui al com. 2 dell'art. 12" della sopracitata legge:
- 2) In base all'art. 12 il bene in questione non può essere distrutto, deteriorato, danneggiato ed adibito ad usi non compatibile con il suo carattere storico ed artistico oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione.

VISTA l'ordinanza di sospensione lavori del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva Settore 3 ° urbanistica del Comune di Leonessa geom Ruggero Zelli in data 22..07/2021 prot. n° 87, al fine di poter effettuare un sopralluogo richiesto dallo stesso Ufficio alla competente Soprintendenza.

DATO atto che:

- 1) In data 28.07.2021 si è svolto il predetto sopralluogo e nel corso dello stesso si è preso atto che il vecchio manufatto è stato demolito e che al suo posto è in corso di costruzione un nuovo manufatto con "stessa sagoma e volumetria";
- 2) Da parte del Dominio Collettivo a cura dal Presidente di questo Ente sono stati esibiti i seguenti documenti:
 - a) Copia dello Statuto di questa Università Agraria;
 - b) Il contratto di compravendita di legname con la Sig.ra Iacobini Marianna;
 - c) Il contratto di affitto di un terreno con la soc. QUATER di Foligno;
 - d) Il contratto di compravendita di legname con la Soc. Di Porzio;



e n° 6 fotografie a colori del vecchio edificio preesistente alla demolizione.

Visto l'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 che qui di seguito, ad ogni buon fine di vuole riportare nella parte che identifica i beni culturali (com. 1) in cui dovrebbe identificarsi bene oggetto della presente vertenza:

Articolo 10

Beni culturali

1. *Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regione, agli altri Enti Pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed istituto pubblico ed a Persone Giuridiche Private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o etnoantropologico.*

Considerato inoltre che:

- 1) L'immobile che sarebbe potuto essere oggetto di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico ai sensi della normativa precitata, non esiste più per le ragioni sopra riportate;
- 2) Al sensi della Legge 20 novembre 2017 n° 168, art. 1, a questo Dominio Collettivo è+ stata attribuita la personalità giuridica di Diritto Privato e che non figura tra gli Enti del cosiddetto "terzo settore";
- 3) Questo Dominio Collettivo, gestisce un patrimonio collettivo ai sensi dell. 4 del L. 16.07.1927 n° 1766, ove è previsto che i diritti di uso civico, sono distinti in due classi:
 - a) Essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;
 - b) Utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Appartengono alla prima classe i diritti di pascere ed abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per l'uso domestico o di personale lavoro, sempre mediante corrisposta al proprietario.

Appartengono alla seconda classe, congiunti con i precedenti o da soli i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare. Per gli effetti della citata legge sono reputati usi civici i diritti di vender erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni e/o agli Enti Gestori, sui beni privati.

- 4) Le finalità che questo Ente persegue sono in linea con la sopracitata normativa e, nello Statuto dell'Ente nulla si rileva in proposito di quanto asserito dalla competente Sovrintendenza che possa configurare questo Dominio Collettivo, tra quelli descritti al com. 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e, pertanto le motivazioni addotte sembrerebbero pretestuose e viziate da abuso di posizione dominante, a tutto danno degli interessi che questo Dominio Collettivo vuole perseguire.



Ritenuto di voler ricorrere attraverso l'atteggiamento intrapreso dal Comune di Leonessa, che ha sospeso i lavori di ricostruzione e completamento dell'immobile "ex- forno" di cui in premessa e della Sovrintendenza sulla base di illazione di un "mitomame", a tutto danno di questo Dominio Collettivo.

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva
- 2) Conferire l'incarico all'avv. **Domenico Vittucci** del foro di Roma di intraprendere ogni azione anche in sede giudiziaria nei confronti del Sig. Mauro Guidotti autore dell'esposto millantatore di fatti inesistenti, del Comune di Leonessa, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva 3°* settore urbanistica, geom. **Ruggero Zelli** ovvero della Sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell'area metropolitana di Roma e per al provincia di Rieti , nei confronti del funzionario responsabile Arch: **Lorenzo Mattone** nell'interesse di questo Dominio Collettivo, al fine di ottenere il giusto risarcimento per i danni anche morali che saranno valutati con apposite perizie
- 3) Di impegnare e la somma provvisoria di € 1.000,00 (Mille/00) per le prime spese in favore del Legale nominato.

Con ulteriore voto unanime tale atto è dichiarato immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente

F.to G. Camponeschi

Il Segretario f.f.

F.to A. Rossetti

Copia conforme all'originale



Li 29.07.21

F.to Il Direttore Amministrativo f.f.

A. Rossetti

Rossetti Auziolo

